



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax
0171445560

2011/08.10/000259-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

COMPLETAMENTO DEL PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA DI ARENARIA IN LOCALITA' "PREDERE" NEL COMUNE DI VICOFORTE.

PROPONENTE: IMPRESA RIVAROSSA S.R.L., STRADA ST ATALE 28 SUD N. 8/D, 12080 VICOFORTE.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 17.06.2019 con prot. n. 39147, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte dell'Impresa Rivarossa s.r.l. con sede legale in Strada Statale 28 sud n. 8/D a Vicoforte;
- con nota provinciale prot. n. 40032 del 19.06.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 19.06.2019 al 2.08.2019;
- con nota prot. n. 40031 del 19.06.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *“cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 mc/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente, in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999 n. 30, (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni) non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'allegato A2”*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 52070 del 09.08.2019 il Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, ha espresso le seguenti valutazioni:
“Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, sia alla lettera g) del D.lgs. n.42/2004 s.m.i. (territori coperti da foreste e da boschi) che alla lettera e) Rio Groglio, così come da ricognizione effettuata dal Piano

Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto la documentazione tecnica messa a disposizione da codesta amministrazione;

Questa Soprintendenza, nell'ambito dell'espletamento della fase di Verifica, di assoggettabilità a V.I.A. secondo le procedure previste, per quanto di competenza, propone che il progetto di completamento della coltivazione della cava di arenaria, per i soli aspetti relativi alle previsioni di impatto paesaggistico/ambientale, non sia assoggettato alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, in quanto l'intervento in progetto prevede il proseguimento di un programma estrattivo già autorizzato, con le medesime modalità d'esercizio, senza comportare ulteriori impatti sulle componenti oggetto di tutela”.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, ai fini dell'attuazione della modifica dell'attività estrattiva, la società proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:
 - Autorizzazione ex L.R. 23/2016 e s.m.i.;
 - Autorizzazione ex l.r. 45/1989 e s.m.i.;
 - Autorizzazione paesaggistica ex D. Lgs. 42/2004 e s.m.i..
- Dal punto di vista tecnico, il progetto consiste nel completamento del progetto di coltivazione della cava di arenaria in località “Predere” nel Comune di Vicoforte. La cava è stata autorizzata con Deliberazione del Consiglio Comunale di Vicoforte Mondovì del 26.11.2010 con scadenza 25.11.2015.

Allo stato attuale la cava si presenta con un unico fronte sub-verticale nella bancata di arenaria dallo sviluppo di circa 40 metri ed una altezza di 12 metri. Arretrato di circa 30 metri si trova il sovrastante fronte del banco di conglomerato con una altezza di 4 metri ed un andamento più irregolare.

Il piazzale secondario di quota 566 metri, che separa i due fronti costituisce in pratica il contatto geologico tra i due litotipi.

L'estensione dell'area in disponibilità è immutata rispetto al progetto precedentemente autorizzato e si estende su una superficie catastale pari a circa 15.400 mq con uno sviluppo dell'attività di coltivazione mineraria e recupero ambientale precedentemente autorizzata su una superficie di circa 9.400 mq.

Il progetto di riqualificazione ambientale riprende quanto previsto dal progetto autorizzato con scadenza il 25/11/2015. Nel corso dell'iter procedurale, a seguito delle integrazioni richieste dalla Conferenza dei Servizi, si sono venute a definire di fatto tre tipologie di intervento corrispondenti a tre diverse unità ambientali.

Sulla base del progetto di coltivazione dell'area di cava relativo alla richiesta di autorizzazione è quindi possibile individuare tre distinte aree di intervento che presentano situazioni, e quindi modalità di recupero, differenti e cioè:

 - la scarpata di raccordo del fronte nord di circa 500 mq ed inclinata di 30° sessagesimali;
 - l'ampia area centrale costituita dal piazzale sub-pianeggiante inclinato in direzione nord-sud e dai raccordi verso ovest (area interessata dal deposito del terreno vegetale) e verso est (area interessata solo da lievi interventi di rimodellazione morfologica per raccordarsi al nuovo piazzale di cava). La superficie di intervento è pari a circa 7.300 mq.
 - il raccordo a gradoni verso sud con superficie delle pedate di circa 240 mq.

Tutte le superfici, come individuato nel progetto precedentemente autorizzato, saranno interessate da riporto di materiale inerte e terreno vegetale di scotico, inerbimento, messa a dimora di piante arbustive ed arboree.
- Dal punto di vista ambientale, trattandosi di ripresa di una cava esistente, per una volumetria piuttosto limitata (inferiore a 50.000 mc), non si rilevano particolari criticità ambientali.

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Atteso che sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la nota prot. ric. n. 52070 del 09.08.2019 del Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, in premessa richiamata.

Considerato che:

- le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- il progetto in esame riguarda la ripresa di un'attività esistente;
- in data 3 settembre 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 54692 del 28.08.2019 e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Risorse del Territorio – Ufficio Cave, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto l'intervento si configura come la ripresa di una cava esistente e non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 17.06.2019 con prot. n. 39147 da parte dell'Impresa Rivarossa s.r.l. con sede legale in Strada Statale 28 sud n. 8/D a Vicoforte, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico ha evidenziato che l'intervento in esame si configura come la ripresa di una cava esistente e non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame e non risulta passibile di ulteriori impatti sui diversi comparti ambientali interferiti, meritevoli d'approfondimento.

SEGNALA che,

- l'istanza ex L.R. 23/2016, per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava, non potrà essere presentata come rinnovo in quanto la precedente autorizzazione risulta scaduta in data 25/11/2015; dovrà pertanto essere allegata la documentazione prevista dalla L.R. 23/2016 e segnatamente dal Regolamento regionale (e relativi allegati) "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive" - Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R;
In particolare, gli elaborati in allegato alla suddetta istanza, dovranno recepire le seguenti indicazioni:
- L'istanza potrà essere presentata esclusivamente da una Ditta che soddisfi i requisiti circa la capacità tecnico-economica del richiedente, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2017, n. 11/R - Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive";
- il progetto dovrà essere implementato con rilievi e calcoli di maggior precisione, nell'ottica di suddividerlo in fasi procedurali più corte rispetto al semplice quinquennio previsionale, per il quale non è data comunque certezza di rispetto.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato nei termini di legge.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:

Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale